

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

02

FUSIONE - Aspetti fiscali - Imposizione diretta

03

CESSIONE D'AZIENDA - Aspetti fiscali - Imposizione indiretta

### FISCALE

04

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

06

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni

### AGEVOLAZIONI

08

AGEVOLAZIONI

### LAVORO

09

PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti

10

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

### INTERNAZIONALE

11

MONITORAGGIO FISCALE

**12**

## **Leggi In evidenza**

**14**

## **Scadenze**

# Notizie

Operazioni straordinarie

## FUSIONE

Aspetti fiscali - Imposizione diretta - Riporto delle perdite - Limite del patrimonio netto - Disapplicazione (risposte interpello Agenzia delle Entrate 4.2.2022 nn. 73, 74, 75, 76 e 77)

L'Agenzia delle Entrate analizza la possibilità di disapplicare il disposto dell'[art. 172](#) co. 7 del TUIR che vieta il riporto delle perdite fiscali in sede di fusione societaria qualora le medesime risultino superiori al patrimonio netto della società (risposte interpello Agenzia delle Entrate nn. [73](#), 74, 75, 76 e 77).

Con riferimento alle fusioni neutrali ex [art. 172](#) del TUIR, il riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze ACE, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili ex [art. 96](#) del TUIR maturate dalle società partecipanti (compresa l'incorporante) presenta queste limitazioni:

- la verifica della "vitalità", ossia che nel Conto economico del bilancio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, sia presente un ammontare di ricavi e spese per prestazioni di lavoro subordinato non inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolati sui conti economici dei due esercizi precedenti;
- l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio (o dalla situazione patrimoniale ex [art. 2501-quater](#) c.c.). Inoltre, tale limite deve essere calcolato senza tenere conto degli eventuali versamenti e conferimenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori.

### *Patrimonio netto di riferimento e retrodatazione degli effetti contabili e fiscali*

In merito all'ammontare del patrimonio netto che deve essere confrontato con le perdite fiscali pregresse, le eccedenze ACE e le eccedenze di interessi passivi indeducibili in caso di fusione societaria, si segnala quanto chiarito dalla risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. [77](#).

In tale sede, viene precisato che, in caso di fusione con effetti fiscali e contabili retrodatati ex [art. 172](#) co. 9 del TUIR al "1° gennaio n", realizzata in assenza di una situazione patrimoniale ex [art. 2501-quater](#) c.c., l'incorporante deve prendere a riferimento, ai fini della determinazione del *quantum* di perdite fiscali riportabili, il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'incorporata relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ossia quello relativo all'esercizio chiuso il "31 dicembre n-1".

### *Rilevanza della redditività prospettica e dell'assenza di un depotenziamento degli asset*

L'Agenzia delle Entrate si occupa del caso di fusioni che ai fini del riporto delle perdite fiscali che in alcuni casi non superavano il test dei ricavi oppure presentavano perdite superiori all'ammontare del patrimonio netto contabile di riferimento.

Al riguardo, si ritiene valido il principio declinato dalla ris. Agenzia delle Entrate 9.5.2011 n. [54](#), secondo la quale "il legislatore fiscale ha individuato nel limite patrimoniale un indice, ancorché approssimativo, in grado di misurare la capacità della società - intesa come autonoma organizzazione e prima dell'integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione - di produrre in futuro redditi imponibili tali da compensare le perdite fiscali pregresse riportate".

Si afferma, quindi, che rileva la redditività prospettica della società in perdita, andando anche oltre il dato dell'ammontare del patrimonio netto di riferimento: occorre quindi possedere il "potenziale" per continuare a svolgere la propria attività anche in assenza di fusione.

A questi fini, si pone rilievo (risposte interpello Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. [73](#), 74 e 76):

- all'esistenza di importanti rapporti contrattuali con i clienti, alla consistenza dell'organico dei dipendenti e alla presenza sul piano patrimoniale e finanziario di risorse adeguate all'autonomo svolgimento della propria attività economica;
- oppure al fatto che le società partecipanti alla fusione non avevano subito un depotenziamento della consistenza dei propri attivi patrimoniali (immobilizzazioni, rimanenze e crediti).

### *Perdite delle società veicolo incorporate*

Con la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. [75](#), si chiarisce che per una SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*, ossia veicoli di investimento contenenti esclusivamente cassa e costituiti specificatamente per raccogliere capitale) valgono i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2016 n.

[6](#) con riferimento alle operazioni di *merger leveraged buy out* (MLBO).

Pertanto, ai fini del riporto delle perdite in sede di fusione societaria ex [art. 172](#) co. 7 del TUIR, questa tipologia di società veicolo può considerarsi "vitale", pur non avendo generato ricavi, se gestisce e porta a termine le attività necessarie per concludere con successo la fusione con la società *target*.

---

art. 172 co. 7 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 77

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 76

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 75

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 74

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 73

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2022 - "Riporto delle perdite nella fusione anche con test del patrimonio netto non superato" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 5.2.2022, p. 21 - "Nelle fusioni il riporto delle perdite in base alla consistenza patrimoniale" - Germani A.*

*Italia Oggi del 5.2.2022, p. 26 - "Patrimonio pre fusione per la fusione retrodatata" - Betti M. Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Fusione" - De Rosa S. - Odetto G.*

---

## CESSIONE D'AZIENDA

Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) - Principali novità in materia di imposte indirette - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 3)

Nella circ. 4.2.2022 n. [3](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità in materia di IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo, introdotte dalla L. 30.12.2021 n. [234](#) (legge di bilancio 2022).

### *Agevolazioni per il trasferimento di immobili strumentali nell'azienda*

L'[art. 1](#) co. 237 della L. 234/2021 ha previsto che, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sconta l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

La disposizione aveva generato qualche dubbio, in quanto, pur inserendosi nel contesto della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni (commi da 224 a 237), non precisava espressamente se il beneficio per il trasferimento degli immobili strumentali fosse limitato alle cessioni d'azienda realizzate nell'ambito dei Piani per salvaguardare l'occupazione previsti dai commi 224 e ss., ovvero se potesse avere applicazione generalizzata. Tanto che, anche nel dossier del Servizio Studi dei due rami del Parlamento del 27.12.2021, si suggeriva di valutare "l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento alle sole ipotesi di cessione previste dai piani summenzionati o se la disposizione tributaria in esame abbia un carattere generale".

Nella circolare [3/2022](#) (§ 1.2), l'Amministrazione finanziaria risolve il dubbio, adottando l'interpretazione sistematica: sebbene la norma non menzioni espressamente tale condizione, il beneficio per le imposte d'atto riguarda solo "gli atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 ss."

Il beneficio riguarda, quindi, solo le aziende che:

- nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti (comma 225);
- intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo sul territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività (comma 224);
- prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti (comma 224).

Inoltre, la circolare precisa che risultano escluse dall'agevolazione le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

L'Amministrazione finanziaria rileva, poi, che il beneficio riguarda solo le cessioni a titolo oneroso (escludendo le gratuite) e non riguarda i beni aziendali diversi dagli immobili, per i quali resta fermo l'assoggettamento ad imposizione secondo le regole ordinarie.

Infine, è prevista un'ipotesi di decadenza dal beneficio (che comporta il pagamento delle imposte ordinarie), in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall'acquisto degli stessi.

#### **Agevolazione prima casa under 36**

La circolare [3/2022](#) ricorda che l'[art. 1](#) co. 151 della L. 234/2021 ha prorogato il termine finale di applicazione dei benefici "prima casa under 36", previsti dall'[art. 64](#) co. 6-11 del DL 73/2021, che potranno trovare applicazione fino al 31.12.2022.

Si ricorda, brevemente, che tale agevolazione riguarda gli acquisti a titolo oneroso di immobili abitativi (diversi da A/1, A/8 o A/9), operati, in presenza delle condizioni agevolative di prima casa (Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), da soggetti che:

- non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- abbiano un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 euro annui.

#### **Novità in tema di imposta di bollo**

Per quanto concerne l'imposta di bollo, la circolare ricorda l'estensione a tutto il 2022:

- dell'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio, in modalità telematica, dei certificati anagrafici digitali prevista dall'[art. 62](#) co. 3, quinto periodo, del DLgs. 82/2005 ([art. 1](#) co. 24 della L. 234/2021);
- dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui all'[art. 10-bis](#) co. 1 del DL 41/2021 ([art. 1](#) co. 731 della L. 234/2021).

#### **Novità in materia di IVA**

la circolare dell'Agenzia delle Entrate ricorda alcune delle novità della legge di bilancio 2022 in tema di IVA, vale a dire:

- l'aliquota ridotta (in misura pari al 10%) in relazione ai "prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un'aliquota IVA ridotta pari al 5 per cento", per le cessioni effettuate dall'1.1.2022; restano, pertanto, soggette ad aliquota IVA ordinaria le cessioni fino al 31.12.2021 ([art. 1](#) co. 13 della L. 234/2021);
- la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, per quanto concerne le somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse relativamente ai consumi (stimati o effettivi) relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; non possono beneficiare dell'agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione o per la produzione di energia elettrica ([art. 1](#) co. 506 della L. 234/2021);
- l'estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina ([art. 1](#) co. 527 della L. 234/2021).

---

art. 1 co. 151 L. 30.12.2021 n. 234

art. 1 co. 237 L. 30.12.2021 n. 234

Circolare Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 3

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2022 - "Cessione d'azienda con immobili strumentali agevolata solo in certi casi" - Bilancini - Greco - Mauro*

*Il Sole - 24 Ore del 5.2.2022, p. 21 - "Cessioni tassate 600 euro nei piani di tutela del lavoro" - Busani A.*

*Il Sole - 24 Ore del 5.2.2022, p. 21 - "Nessuna sospensione dell'Irap per società e associazioni sportive" - Santacroce B.*

*Italia Oggi del 5.2.2022, p. 26 - "Il Bonus casa per tutto il 2022" - Galli G.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Cessione d'azienda" - Greco E. - Mauro A. Guide*

*Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa - Prima casa under 36" - Mauro A.*

## **IMPOSTE DIRETTE**

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Tasse e contributi di iscrizione alle università non statali - Limiti di detrazione - Anno 2021 (DM 23.12.2021 n. 1324)

Con il DM 23.12.2021 n. [1324](#), il MIUR ha individuato l'importo massimo detraibile dall'IRPEF lorda delle spese per l'istruzione universitaria per l'anno 2021, dando in tal modo attuazione alle disposizioni contenute nell'[art. 15](#) co. 1 lett. e) del TUIR.

Ai sensi della citata lett. e), la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- università statali;
- università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

L'[art. 15](#) co. 2 primo periodo del TUIR stabilisce che le spese in esame sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli), ai sensi del precedente art. 12.

La detrazione della spesa sostenuta è ammessa per la frequenza di:

- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR [212/2005](#) presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

#### **Tipologia di spesa ammessa**

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

- le tasse di immatricolazione e d'iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), oltre per spese di "ricognizione" (risposta interpello Agenzia Entrate [434/2019](#));
- le soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti, ai sensi del DM 10.9.2010 n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

#### **Limite di spesa detraibile al 19%**

Per l'anno 2021, gli importi massimi detraibili sono stabiliti dal DM 23.12.2021 n. 1324 e sono stati elevati rispetto a quelli relativi agli anni dal 2015 al 2020.

Per l'anno 2021, pertanto, l'importo massimo detraibile al 19% è pari a:

- per l'area disciplinare "medica": 3.900,00 euro (in precedenza 3.700,00 euro), per i corsi con sede in Regioni del Nord; 3.100,00 euro (in precedenza 2.900,00 euro), per il Centro; 2.900,00 euro (in precedenza 1.800,00 euro), per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "sanitaria": 3.900,00 euro (in precedenza 2.600,00 euro), per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro (in precedenza 2.200,00 euro), per il Centro; 2.700,00 euro (in precedenza 1.600,00 euro), per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.700,00 euro (in precedenza 3.500,00 euro), per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.900,00 euro (in precedenza 2.400,00 euro), per il Centro; 2.600,00 euro (in precedenza 1.600,00 euro), per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 3.200,00 euro (in precedenza 2.800,00 euro), per i corsi con sede in Regioni del Nord; 2.800,00 euro (in precedenza 2.300,00 euro), per il Centro; 2.500,00 euro (in precedenza 1.500,00 euro), per il Sud e le Isole.

Nella zona geografica "Nord" rientrano l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Veneto, mentre nella zona geografica "Sud e isole" rientrano la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e, infine, nella zona geografica "Centro" rientrano l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, la Toscana e l'Umbria.

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai *master* universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19% è pari a:

- 3.900,00 euro (in precedenza 3.700,00 euro), per i corsi e i *master* aventi sede nelle suddette Regioni del

Nord;

- 3.100,00 euro (in precedenza 2.900,00 euro), per i corsi e i *master* aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;

- 2.900,00 euro (in precedenza 1.800,00 euro), per i corsi e i *master* aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Agli importi di cui sopra deve essere sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'[art. 3](#) co. 20 della L. 549/95.

#### ***Chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria***

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 6.5.2016 n. [18](#), ha precisato che:

- per la detraibilità delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente (non sono detraibili le spese sostenute per estinguere un debito contratto per iscriversi ad un'università all'estero se sono effettuati a favore di un ente diverso dall'università: cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.7.2019 n. [302](#));

- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale", nella Regione in cui si svolge il corso di studi (se il corso di studi si tiene presso lo Stato Città del Vaticano, si applica quanto previsto per la zona "Centro");

- le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, sulla base dei criteri dettati dal DM [288/2016](#), facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla Regione in cui ha sede legale l'università.

Nella circ. 1.7.2010 n. [39](#) (§ 2.1), inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non rientrano tra le spese detraibili ai sensi della lett. e) dell'[art. 15](#) co. 1 del TUIR, i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di laurea conseguito all'estero (si vedano anche le FAQ dell'Agenzia delle Entrate 10.11.2016).

#### ***Parametrazione al reddito complessivo***

Dall'1.1.2020, si applicano le disposizioni introdotte dall'[art. 1](#) co. 629 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in relazione alla parametrazione al reddito complessivo.

#### ***Modalità di pagamento***

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;

- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) ai sensi dell'[art. 1](#) co. 679 della L. 160/2019.

---

art. 1 DM 23.12.2021 Ministero dell'Università e della ricerca n. 1324DM

23.12.2021 Ministero dell'Università e della ricerca n. 1324

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2022 - "Importi detraibili aumentati per la frequenza di Università non statali" - Zeni*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Studenti" - Zeni A.*

---

## **ACCERTAMENTO**

Dichiarazioni - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie - Periodicità semestrale anche per il 2022 (DM 2.2.2022)

Con il [DM 2.2.2022](#), pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al [DM 19.10.2020](#), con il quale sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

La principale novità riguarda l'applicazione, anche per il 2022, di una periodicità semestrale, invece che mensile, per la trasmissione dei dati.

#### ***Termini di invio per le spese sostenute nel 2022***

Per effetto delle modifiche all'art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 apportate dal [DM 29.1.2021](#), in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2022 l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria sarebbe dovuto diventare mensile, dopo il periodo transitorio dello scorso anno in cui era stata prevista una periodicità semestrale.

Con il [DM 2.2.2022](#) la periodicità semestrale viene invece estesa anche al 2022, recependo le richieste avanzate in tal senso dalle associazioni professionali coinvolte nell'adempimento.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022, la trasmissione deve quindi avvenire entro:

- il 30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
- il 31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.

Per quanto riguarda l'invio dei dati relativi al primo semestre 2022, viene quindi già stabilita una scadenza "lunga" al 30.9.2022, che "incorpora" la proroga che era stata prevista lo scorso anno dal [DM 23.7.2021](#) rispetto alla scadenza originaria del 31.7.2021.

#### **Soggetti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento**

Le suddette scadenze del 30.9.2022 e del 31.1.2023 si applicano anche ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019:

- elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

- elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.

Tali soggetti, infatti, per effetto del [DM 16.7.2021](#), sono diventati obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dall'1.1.2021, ma in relazione allo scorso anno, in via transitoria, era stato previsto un unico invio annuale.

#### **Correzione dei dati inviati relativi alle spese sostenute nel 2021**

Il [DM 2.2.2022](#) formalizza inoltre la proroga dal 31.1.2022 all'8.2.2022 della scadenza per la trasmissione delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021, come era stato anticipato dal provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2022 n. [28825](#).

Viene inoltre stabilito che entro il 15.2.2022 è possibile trasmettere eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell'anno 2021 e già inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

#### **Passaggio alla periodicità mensile dal 2023**

Secondo quanto stabilito dal [DM 2.2.2022](#), la periodicità mensile si applicherà "per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023" e l'invio dovrà avvenire "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale".

#### **Rilevanza del momento del pagamento**

Resta confermato che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica "di cassa" (art. 7 co. 2-bis del DM 19.10.2020), rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale (cfr. specifiche tecniche di cui all'[Allegato A](#) al DM 19.10.2020).

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale con fattura:

- emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l'invio dovrà avvenire entro il 30.9.2022;
- emessa entro il 30.6.2022 e pagata a luglio 2022, l'invio dovrà avvenire entro il 31.1.2023;
- emessa entro il 31.12.2022 e pagata a gennaio 2023, l'invio dovrà avvenire entro il 28.2.2023;
- emessa a maggio 2023 e pagata a luglio 2023, l'invio dovrà avvenire entro il 31.8.2023;
- emessa a settembre 2023 e pagata a ottobre 2023, l'invio dovrà avvenire entro il 30.11.2023.

---

DM 16.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 19.10.2020 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 2.2.2022 Ministero dell'Economia e delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2022 - "Anche per il 2022 invio semestrale al Sistema TS delle spese sanitarie" - Negro*

*Il Sole - 24 Ore del 9.2.2022, p. 32 - "Spese sanitarie, anche nel 2022 invio semestrale dei dati alla precompilata" - Stefani D. - Tarabusi M.*

*Italia Oggi del 9.2.2022, p. 26 - "Spese mediche a 6 mesi" - Mandolesi G.*

## Agevolazioni

Agevolazioni - Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 - Settore dello sport - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) (circ. Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 3)

Con la circ. 4.2.2022 n. [3](#), l'Agenzia delle Entrate analizza alcune misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2022, tra cui quella prevista dall'[art. 1](#) co. 923 e 924 della L. 234/2021, che sospende i versamenti fiscali e contributivi per specifici soggetti operanti nel settore dello sport.

### **Ambito soggettivo**

La sospensione dei versamenti fiscali e contributivi riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all'1.1.2022, ai sensi del DPCM [24.10.2020](#).

### **Versamenti sospesi**

La norma sospende:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73), che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, in scadenza dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

Sul punto, viene precisato che sono esclusi dalla sospensione:

- i versamenti in scadenza relativi all'IRAP;
- i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione);
- i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.

Rientrano, invece, nella sospensione:

- i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie;
- le rate (in scadenza nel periodo compreso dall'1.1.2022 al 30.4.2022) relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell'applicazione della sospensione disposta dall'[art. 61](#) co. 5 del DL 18/2020 (le cui modalità di ripresa sono state da ultimo modificate dall'[art. 97](#) del DL 104/2020) e dall'[art. 1](#) co. 36 e 37 della L. 178/2020.

### **Ripresa dei versamenti**

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;
- ovvero mediante rateizzazione.

In caso di pagamento rateale, il 50% del dovuto dovrà essere versato fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 30.5.2022, mentre il restante 50% dovrà essere versato entro il 16.12.2022.

Eventuali versamenti già effettuati non potranno essere rimborsati.

### **Differenze con le sospensioni del DL "Cura Italia" e della legge di bilancio 2021**

L'Agenzia delle Entrate analizza la misura in argomento anche comparandola con le precedenti sospensioni disposte:

- dall'[art. 61](#) co. 5 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), per il periodo 2.3.2020 - 30.6.2020;
- dall'[art. 1](#) co. 36 e 37 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per il periodo 1.1.2021 - 28.2.2021.

Tra le diverse misure, oltre all'ambito temporale, si riscontrano le seguenti differenze:



- le sospensioni dei termini di versamento introdotte dalla legge di bilancio 2021 e dalla legge di bilancio 2022 riguardano un ambito soggettivo più ristretto rispetto alla sospensione di cui al DL "Cura Italia", in quanto rivolte solo ai soggetti che operano "nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM [24.10.2020](#)";
- le due leggi di bilancio sospendono anche i termini di versamento delle imposte sui redditi in scadenza nel periodo previsto dalla norma.

art. 1 co. 923 L. 30.12.2021 n. 234

Circolare Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 3

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2022 - "Per il settore dello sport sospesi solo i versamenti in autoliquidazione" - Negro - Silvestro*

## Lavoro

### PREVIDENZA

#### Contributi IVS artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2022 (circ. INPS 8.2.2022 n. 22)

Con la circ. 9.2.2022 n. [22](#), l'INPS è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per quest'anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando:

- i valori delle aliquote;
- gli importi del massimale e del minimale di reddito;
- le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.

#### *Incremento dei valori reddituali*

L'INPS evidenzia innanzitutto come, sulla scorta della variazione in aumento dell'1,9% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2020/2021, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, risultino incrementati rispetto allo scorso anno.

In relazione a ciò, il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 16.243,00 euro (15.953,00 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a:

- 80.465,00 euro (78.965,00 euro nel 2021) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima dell'1.1.196;
- 105.014,00 euro (103.055,00 euro nel 2021) per coloro che si sono iscritti successivamente a tale data.

Con riferimento invece alla contribuzione IVS eccedente il minimale, nella circolare in parola si precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di 16.243,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per il 2022, è pari a 48.279,00 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% ex [art. 3-ter](#) del DL 384/92.

#### *Aliquote applicabili*

Con riferimento alle aliquote contributive applicabili per il 2022, l'INPS conferma il valore dell'aliquota base raggiunto nel 2018 per effetto dell'[art. 24](#) co. 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni.

In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva ex [art. 5](#) del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, il cui importo, a decorrere dall'1.1.2022, è incrementato dallo 0,09% allo 0,48% per effetto dell'[art. 1](#) co. 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

In altri termini, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre, per gli iscritti alla Gestione artigiani, il valore si attesta al 24%.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età ([art. 59](#) co. 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate al:

- 22,80%, per gli artigiani;
- 23,28%, per gli iscritti alla Gestione commercianti.

Per questi ultimi, la riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a

tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex [art. 49](#) della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

#### **Importi contributivi 2022**

In base ai valori delle aliquote e degli importi reddituali sopra indicati, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2022, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, risulta pari a:

- 3.905,76 euro annui (3.710,84 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli iscritti alla Gestione artigiani;

- 3.983,73 euro (3.788,81 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale risulta pari a:

- 325,48 euro mensili per gli artigiani (309,24 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);

- 331,98 euro per gli esercenti attività commerciali (315,73 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

#### **Termini e modalità di versamento**

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l'INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del:

- 16.5.2022;

- 22.8.2022;

- 16.11.2022;

- 16.2.2023.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Infine, l'INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione "Dati del mod. F24", contenuta nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti".

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

---

art. 1 co. 380 L. 30.12.2020 n. 178

art. 24 co. 22 DL 6.12.2011 n. 201

art. 49 L. 23.12.1999 n. 488

art. 59 co. 15 L. 27.12.1997 n. 449

Circolare INPS 8.2.2022 n. 22

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2022 - "Per il 2022 contribuzione artigiani e commercianti più pesante" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Quintavalle R.*

---

## **PREVIDENZA**

**Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Novità del DLgs. 29.12.2021 n. 230 - Istruzioni operative (circ. INPS 9.2.2022 n. 23)**

Con la circ. 9.2.2022 n. [23](#), l'INPS fornisce alcuni chiarimenti e un riepilogo della disciplina dell'assegno unico e universale (DLgs. [230/2021](#)) in vista della sua entrata in vigore dall'1.3.2022.

#### **Ambito soggettivo**

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

L'assegno è riconosciuto ([art. 2](#) del DLgs. 230/2021):

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età;

- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come chiarito dall'INPS, il riconoscimento dell'assegno al figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni,

possibile solo al ricorrere di determinate condizioni, spetta anche in caso di titolarità di un contratto di apprendistato o di tirocinio nel rispetto delle "Linee guida" del 25.5.2017.

#### **Requisiti del soggetto richiedente**

Con riguardo ai requisiti che il richiedente deve soddisfare ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, l'INPS chiarisce che la "titolarità di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale" dà diritto all'assegno per l'intero anno a condizione che il contratto sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima.

#### **Situazione economica ISEE**

L'importo dell'assegno viene determinato in base all'ISEE del nucleo familiare e decorre:

- dalla mensilità di marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno;
- dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate dal 1° luglio.

L'assenza di ISEE non preclude il riconoscimento dell'assegno, ma ne determina l'erogazione nella misura minima.

Come precisato dall'INPS, l'ISEE da prendere a riferimento per determinare l'importo dell'assegno è quello del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad es. genitori separati e/o divorziati). La domanda può infatti essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale indipendentemente dalla convivenza con il figlio per il quale si richiede la prestazione.

---

DLgs. 29.12.2021 n. 230

Circolare INPS 9.2.2022 n. 23

*Il Quotidiano del Commercialista del 11.2.2022 - "Assegno unico per figli maggiorenni anche in apprendistato"*  
- Tombari

*Italia Oggi del 11.2.2022, p. 32 - "Un premio ai bamboccioni" - Cirioli Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Tombari E.*

## Internazionale

### **MONITORAGGIO FISCALE**

Quadro RW - Comunicazioni per l'adempimento spontaneo per l'anno 2018 e successivi (provv. Agenzia delle Entrate 8.2.2022 n. 40601)

Il provv. Agenzia delle Entrate 8.2.2022 n. [40601](#) dispone le modalità attuative per l'invio ai contribuenti delle lettere di *compliance* relative alle attività finanziarie estere su cui si ravvisano irregolarità, sul fronte reddituale e/o su quello del monitoraggio fiscale, per l'anno 2018 e successivi.

#### **Quadro normativo di riferimento**

L'art. 8, paragrafo 3-bis della direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE (c.d. "DAC2"), dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d'imposta dall'1.1.2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il *Common Reporting Standard* (CRS), elaborato dall'OCSE, prevede poi, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra-UE.

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso in cui il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo, qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **Contenuto della comunicazione**

Ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti verrà inviata una comunicazione che contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, email o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Applicazione dell'istituto del ravvedimento**

L'obiettivo delle lettere di *compliance* è quello di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all'estero e oggetto di monitoraggio fiscale ex [art. 4](#) del DL 167/90.

L'attuale schema di comunicazione potrà essere applicato per l'anno 2018 e successivi.

I contribuenti destinatari della comunicazione possono regolarizzare la propria posizione applicando l'istituto del ravvedimento ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97, ossia:

- presentando una dichiarazione dei redditi integrativa;
- e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

---

Provvedimento Agenzia Entrate 8.2.2022 n. 40601

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.2.2022 - "In arrivo le lettere di compliance per le attività finanziarie estere" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 9.2.2022, p. 33 - "Le lettere del Fisco su RW: test sui dati di fondi e polizze" - Piazza M. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Monitoraggio fiscale" - Sanna S.*

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 23.12.2021

#### **AGEVOLAZIONI**

**Contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali - Disposizioni attuative**

In attuazione dell'art. 68-quater del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), conv. L. 23.7.2021 n. 106, con il presente DM sono state definite le modalità attuative del contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali.

#### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'agevolazione i birrifici in possesso delle seguenti condizioni:

- che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi altro birrificio;
- che utilizzino impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;

- che non operino sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
- con una produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri, includendo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, i suddetti birrifici, alla data di presentazione dell'istanza, devono inoltre:

- essere costituiti, regolarmente iscritti e "attivi" al Registro delle imprese;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

#### **Soggetti esclusi**

Sono esclusi i soggetti:

- in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- che, alla data del 31.12.2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, in base al regolamento comunitario 17.6.2014 n. 651, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lett. c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020.

#### **Agevolazione concedibile**

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto:

- in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8 co. 2 del DM 4.6.2019, così come risultante dai dati acquisiti dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli;
- nei limiti della prevista dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro;
- ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020.

#### **Presentazione dell'istanza**

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, occorre presentare al Ministero dello Sviluppo economico un'apposita istanza:

- a decorrere dalle ore 12.00 del 20.1.2022 e fino alle ore 12.00 del 18.2.2022;
- mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [contributobirrifici@pec.mise.gov.it](mailto:contributobirrifici@pec.mise.gov.it);
- utilizzando il modulo allegato al DM 12.1.2022.

Nell'istanza occorre indicare anche l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento del contributo.

#### **Imposta di bollo**

L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

#### **Concessione del contributo**

Il Ministero dello Sviluppo economico verifica le istanze presentate ed emana il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo spettante.

La concessione delle agevolazioni resta, comunque, subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione stessa.

Il Ministero procede all'erogazione del contributo spettante mediante accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza.

#### **Cumulabilità**

L'agevolazione in esame è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020.

#### **Regime fiscale del contributo**

Il contributo a fondo perduto in esame:

- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, ai sensi dell'art. 10-bis del DL 137/2020;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

**Revoca dell'agevolazione**

L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello Sviluppo economico, in misura totale o parziale,

qualora:

- sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
- il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dallo stesso Ministero;
- sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni.

## Scadenze della settimana

**13 febbraio 2022, Domenica \***

**Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo settembre-ottobre

**14 febbraio 2022, Lunedì**

**IRPEF**

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

**IVA**

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

**15 febbraio 2022, Martedì**

**Antiriciclaggio**

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

**Imposte dirette**

Soggetti responsabili di patti territoriali ancora operativi - Presentazione a Unioncamere, tramite PEC, della domanda di contributo per un progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno precedente

## IRPEF e relative addizionali

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, delle correzioni dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021

## IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nell'anno solare precedente

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nell'anno solare precedente

**16 febbraio 2022, Mercoledì**

## Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

## Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### **Addizionale regionale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### **Cedolare secca o IRPEF**

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### **Contributi ENPALS**

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### **Contributi INPS artigiani e commercianti**

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre ottobre-dicembre

### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento relativo all'anno precedente, in regime di "risparmio gestito"

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposte dirette**

Fornitori e cessionari, o loro intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei crediti relativi a "bonus edilizi" oggetto di sconto in fattura o di cessione, per poter beneficiare di un'ulteriore cessione

### **IRPEF**



Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Datori di lavoro sostituti d'imposta - Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno solare precedente

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche che svolgono in via occasionale la raccolta e vendita di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, fino a 7.000 euro - Versamento, per l'anno in corso, dell'imposta sostitutiva di 100 euro

### IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza maggiorazione di interessi

### Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per autoliquidare e versare il totale o la prima rata dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per comunicare all'INAIL, in via telematica, la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno in corso

### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

**18 febbraio 2022**, Venerdì

### Imposte dirette

Birrifici artigianali - Termine, entro le ore 12.00, per presentare al Ministero dello sviluppo economico l'apposita istanza per la concessione di un contributo a fondo perduto, mediante posta elettronica certificata (PEC)

## Altre scadenze

**20 febbraio 2022**, Domenica \*

### Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre

### Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

**21 febbraio 2022**, Lunedì

### Imposte dirette

Imprese e lavoratori autonomi - Presentazione, entro le ore 12.00, della richiesta di credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di prodotti riciclati, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale

### IRPEF e relative addizionali

Datori di lavoro - Comunicazione telematica all'INPS dei dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2021

**25 febbraio 2022**, Venerdì

## Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

## IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio

*\* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

